



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 47 del 25/11/2016

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2016-2018.**

L'anno **duemilasedici** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **13:30** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Eligio Giardina** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Rossana Carrubba.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
D'AGOSTINO MARIO	Assessore	Si
CILONA SALVATORE	Assessore	Si
RANERI GIUSEPPA	Assessore	Si
CARELLA GAETANO	Assessore	Si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale Fabbisogno di Personale per il triennio 2016-2018

PREMESSO:

che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare:

- **l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449** e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- **l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*
 - 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
 - 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....*
 - 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*
 - 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*
- **l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000** il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente

deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

– **l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000** e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

RICHIAMATO inoltre **l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165**, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area

Visto l'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs 165/2001 nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art. dall'art. 1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 secondo cui: - *“Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche', del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per*

le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa

RICHIAMATI con riferimento **ai limiti alla spesa di personale** l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) prevedendo che

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) (lettera oggi abrogata dall'art.16 del d.l. 113 del 24 giugno 2016); b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"* (**comma 557**);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"* (**comma 557-bis**);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (**comma 557-ter**);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (triennio 2011-2013) (**comma 557-quater** nel testo modificato ed inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114).

DATO ATTO ,in ordine alle limitazioni alle assunzioni di personale che , permane nell'ordinamento l'art. 76, comma 4 del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito nella legge 6.8.2008, n. 133, il quale preclude qualsiasi tipo di assunzione, comunque denominata, nell'anno successivo a quello nel quale la violazione del patto di stabilità è stata accertata.

RICHIAMATA , in ordine alle limitazione delle assunzioni, la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2016-2018 ed in particolare

- **art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015, Legge di Stabilità 2016**, il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018

DATO ATTO che

- in questo Ente, la percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti è superiore al 25% sicchè non sussiste, allo stato, la possibilità di fruire delle possibilità derogatorie alla percentuale del turn-over stabilite dal comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014;
- non si applica al Comune di Taormina, Ente superiore a 10.000 abitanti , la disposizione del d.l. 113/2006 convertito nella legge 2016, n. 160, secondo cui i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione inferiore a quello fissato per gli enti dissestati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014, possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2016/2018 in misura non superiore al 75% della spesa dei dipendenti cessati nell'ultimo anno

CHE l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014 prevede, in particolare, che ferme restando *le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente” mentre “la facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.” Precisando espressamente, a tal fine che “A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”

PRESO ATTO che per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle province e città metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421 della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n° 190), **l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015**, così recita: “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

PRESO ATTO che la legge di stabilità 2015 (Art. 1 comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 29/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni, anche non soggetti al Patto di stabilità, siano dirette negli anni 2015 e 2016, in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima del 01/01/2015, nonché dell'incremento dell'orario del personale part-time (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 244/2007), mentre la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, a pena di nullità dei contratti stipulati;

VISTA la **deliberazione n.119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui** Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO che la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015, ha interpretato la suddetta disposizione normativa precisando che “Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme

speciali, rimanendo dunque consentite dalla menzionata “circolare” le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti al 2015

CHE in base all’interpretazione letterale della predetta disposizione normativa, il vincolo di destinazione del budget assunzionale previsto dall’art. 1, comma 424 della Legge 290/2014 trova applicazione, fino al 31.12.2016 e non si applica, quindi, alle assunzioni da effettuarsi per le annualità successive;

RICHIAMATE le delibere n. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che consentono agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

LETTA la deliberazione della **Corte dei Conti sez. Autonomie n°19/2015** che ha fornito gli indirizzi interpretativi in ordine all’applicazione della suddetta disposizione normativa con limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, comprese le mobilità, al personale in sovrannumero delle province, tranne pochissime eccezioni, e con applicazione di tale vincolo fino a che non saranno stati assorbite le eccedenze di personale di tali amministrazioni;

CONSIDERATO che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina, come statuito dal comma 424 succitato;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

DATO ATTO che il riferimento “**al triennio precedente**” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, va inteso “in senso dinamico”, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

l’anno da assumere come parametro di riferimento di detto triennio è, per l’appunto, quello in cui si intende effettuare le assunzioni (e quindi, nel caso di specie, l’anno 2016).

VISTA la successiva **deliberazione n° 28 del 14/09/2015 con cui la stessa Sezione Autonomie della Corte dei Conti**, privilegiando un’interpretazione letterale dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ha chiarito che il riferimento al “triennio precedente” deve essere inteso in senso dinamico, ovvero a scorrimento, a seconda dell’anno in cui si procede a nuove assunzioni (rispetto al 2016, il riferimento sarebbe quindi al triennio 2013 – 2015 e così a seguire) precisando, inoltre che con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità

DATO ATTO che per quanto sopra esposto i comuni possono nel 2016 utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali non utilizzate nel triennio precedente, cioè 2013 (quindi il 40% dei risparmi delle cessazioni 2012); 2014 (quindi il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013, percentuale che per gli enti cd virtuosi sale allo 80%) e 2015 (quindi il 60% delle cessazioni del 2014, percentuale che per gli enti cd virtuosi sale al 100%).

Per converso, a tal fine non sarà possibile utilizzare gli eventuali “resti” rinvenienti dagli anni 2011 e 2012, poiché non rientranti nel “triennio precedente” all’annualità di assunzione, da intendersi - come visto - in senso dinamico

RILEVATO dunque che le capacità assunzionali degli anni 2013 e 2014 possono essere utilizzate per assunzioni con procedure ordinarie, mentre quelle del 2015 e 2016 attualmente solo per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

LETTA, da ultimo la deliberazione n. 188/2016/PAR, della Corte dei Conti Sezione Lombardia che ribadisce che, impregiudicata la possibilità del cumulo dei resti assunzionali per il triennio 2013/2015, le cessazioni intervenute nel biennio 2012/2013, che determinano la capacità assunzionale del 2013 e del 2014, non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal citato comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016. Esse costituiscono il primo biennio del periodo 2012/2014, che, in virtù della novella apportata dall'articolo 4, comma 3, del Dl n. 78/2015, determina il budget delle assunzioni effettuabili nel 2016 (unitamente a quello derivante da cessazioni dello stesso 2015). Diversamente, proseguono i Giudici contabili, sempre nel 2016, i resti derivanti da cessazioni del 2014, costituenti il budget assunzionale del 2015, sono vincolati a garantire il riassorbimento di personale degli enti di area vasta.

ATTESO che, in base all’art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 il Comune di Taormina determina la propria capacità assunzionale per nuovi contratti a tempo indeterminato, pur sempre entro i limiti alla spesa imposti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i seguenti parametri di spesa:

- **Budget anno 2013**

contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa al personale di ruolo cessato nel **2012**:

- **Budgets anni 2014 e 2015:**

contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (2013 e 2014);

- **Budgets anni 2016, 2017 e 2018:**

importo pari al 25% dei risparmi di spesa per cessazioni dal servizio del personale di ruolo cessato nell'anno precedente a quello di riferimento;

PRESO ATTO che :

- negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e fino alla data odierna si sono avute n. 19 cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad anno, come risulta dal seguente prospetto:

Anno cessazione	Totale cessazioni	Cessazione		Oneri Diretti Anni
		Profilo	Motivazione	
Anno 2012	n° 5	D3 n° 1; C1 n° 3; A1 n° 1	pensionamento	€. 195.223,60
	n° 1	C1 n° 1;	decesso	

Anno 2013	n° 3	D3 n° 1; A1 n° 2;	pensionamento	€. 92.291,55
Anno 2014	n° 4	D1 n° 1; C1 n° 1; B1 n° 2	pensionamento	€. 126.220,06
Anno 2015	n° 6	D3 n° 1; D1 n° 1; B3 n° 1; B1 n° 2; A1 n° 1;	pensionamento	€. 192.057,57
TOTALE				€. 605.792,78

CHE negli anni 2016 , 2017 e 2018 sono previste , in base alle attuali norme sui pensionamenti le seguenti ulteriori cessazioni dal servizio:

Anno cessazione	Totale cessazioni	Cessazione		Oneri Diretti Annuì
		Profilo	Motivazione	
Anno 2016	n° 2	B1 n° 2	pensionamento	€. 86.166,02
	n° 1	B3 n° 1;	decesso	
Anno 2017	n° 7	D1 n° 1; C1 n° 2; B3 n° 2; B1 n° 2	pensionamento	€. 218.394,86
Anno 2018	n° 7	D1 n° 2; C1 n° 4; B1 n° 1	pensionamento	€. 232.202,54
TOTALE				€. 536.763,42

RILEVATO, pertanto, che ,ai sensi delle disposizioni in atto vigenti, ai fini delle facoltà assunzionali dell'Ente risultano disponibili, a partire dal corrente anno, le seguenti risorse:

Descrizione	Importo annuale	percentuale utilizzabile	<i>budget assunzionale 2016-2018 - per assunzioni a tempo indeterminato</i>
Cessazioni anno 2012	€ 195.223,60	40%	€ 78.089,44
Cessazioni anno 2013	€ 92.291,55	60%	€ 55.374,93
Cessazioni anno 2014	€ 126.220,06	60%	€ 75.732,04
Cessazioni anno 2015	€ 192.057,57	25%	€ 48.014,39
Cessazioni anno 2016	€ 86.166,02	25%	€ 21.541,51
Cessazioni anno 2017	€ 218.394,86	25%	€ 54.598,72
Cessazioni anno 2018	€ 232.202,54	100%	€ 232.202,54
TOTALE COMPLESSIVO			€. 565.553,57

ATTESO che alla luce della normativa e della giurisprudenza della corte dei Conti richiamate, le facoltà assunzionali disponibili, sono le seguenti:

Descrizione	Importo annuale	Quota utilizzabile	Periodo di utilizzabilità
Cessazioni anno 2012	€ 195.223,60	€ 78.089,44	2016

Cessazioni anno 2013	€ 92.291,55	€ 55.374,93	2016
Cessazioni anno 2014	€ 126.220,06	€ 75.732,04	2016 (riservata al personale in esubero dalle province)
Cessazioni anno 2015	€ 192.057,57	€ 48.014,39	2016 (riservata al personale in esubero dalle province)
Cessazioni anno 2016	€ 86.166,02	€ 21.541,51	2017-2018
Cessazioni anno 2017	€ 218.394,86	€ 54.598,72	2018

CONSIDERATO che

- con deliberazione n° 35 del 01/06/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243 bis del dlgs 267/00 attualmente in corso di istruttoria ai sensi dell'art.243 quater del d.lgs 267/00;
- nell'ambito della suddetta procedura l'ente non ha richiesto l'accesso al fondo di rotazione di cui all'art.243 ter, non risultando pertanto soggetto agli obblighi di rideterminazione della dotazione organica di cui all'art.243 bis comma 8 lett.g) del citato decreto, ma ai soli controlli di cui all'art.243 comma 1 del dlgs 267/00.
- che la dotazione organica dell'ente era stata approvata con deliberazione di G.M. n°160 del 11/11/2010 e che negli anni 2011 -2016 si sono verificate n° 43 cessazioni ed è pertanto stato necessario riaggiornare la dotazione organica con deliberazione di G.M. n°44 del 23/11/2016.
- che nel piano di riequilibrio approvato con la delibera di consiglio comunale suddetta è stato previsto di non sostituire i cessati dal servizio a far data dall'anno 2014 e pertanto si ritiene di poter utilizzare i resti derivanti dalle cessazioni intervenute nel biennio 2012/2013, che determinano la capacità assunzionale del 2013 e del 2014, e che , come sopra illustrato,non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal citato comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016.

CONSIDERATO che , in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 6° del D.L. 101/2013 possono essere utilizzate, per il 50% - per assunzioni di soggetti esterni mediante le procedure concorsuali di cui all'art. 35 del D.Lgs 165/2001 e per il restante 50%, per le stabilizzazioni di cui all'art. 5 del D.L. 90/2014 e della corrispondente L.R. 5/2014;

RILEVATO che in questo Comune prestano attività lavorativa 25 unità di personale precario utilizzato in Attività Socialmente Utili tutti inseriti nel nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della l .r. n° 5 del 28/01/2014, quali soggetti appartenenti al regime transitorio così come definito dall'art.2 comma 1 del dlgs n.81/2000 consistente nell'essere stati utilizzati in progetti LSU per 12 mesi alla data del 31.12.1999, nonché dall'art. 4 della L.R. n.24/2000

CHE per i suddetti lavoratori rientranti nella categoria del precariato degli EE.LL. in presenza delle riscontrate esigenze organizzative, il Comune di Taormina ritiene necessario ed opportuno, nei limiti consentiti dalla norme di legge vigenti e dei limiti in materia di vincoli di bilancio e di spesa di personale, avviare processi di stabilizzazione attivando il regime speciale transitorio con assunzioni a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 e s.m.i. secondo quanto riportato dalla L.R. 5/2014;

CHE è possibile procedere alla stabilizzazione secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101 convertito dalla Legge n. 125/2013, del personale a tempo determinato prorogato ai sensi dell' art. 30 della legge di stabilità regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

VISTO il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che, all'**art. 4 comma 6**, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse*

CONSIDERATO che il comma 426 dell'art.1 del decreto n°90/2014 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013; prevedendo altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018.

RICHIAMATA in merito la precedente **Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, che detta indirizzi applicativi della legge n. 125 del 2013 specificando in particolare che le Amministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato *"utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato"* e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell'Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell'intero arco temporale programmato (2014/2016), specificando altresì che a fronte della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l'anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il

reclutamento speciale possono applicare la disciplina della “proroga finalizzata” dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali” e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 “nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria”;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015, n. 1/2015 recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella quale, con specifico riferimento alle previsioni dell'art. 1, comma 426 della Legge di Stabilità 2015 viene ulteriormente esplicitato come “La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e che “Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale sovranumerario degli enti di area vasta

CONSIDERATO :

- che in via aggiuntiva, la Circolare chiarisce e conferma che ai fini della stabilizzazione del personale precario si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018 e che, proprio in virtù del quadro normativo sopra delineato viene quindi stabilito che “*I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018*”;

- che tale dilazione temporale è stata recepita anche in Sicilia per effetto dell'**art. 27, comma 9 della L.R. 17/03/2016 n° 3** recante norme in materia di “**finanziamento e disposizioni in materia di personale precario**”

VISTO l'art. 30, della **legge di stabilità regionale 28 gennaio 2014, n. 5**, pubblicata in GURS n. 5 del 31 gennaio 2014 - Supplemento ordinario n. 1, che nel recepire la disciplina statale relativa alla stabilizzazione del personale precario delle P.A. contenuta nell'art.4 , commi 6,7,8,9 e 9 bis del D.L 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013 dispone al comma 3:

“In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2014” e al 5 comma che “per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013” il cui termine definitivo di scadenza in conformità alle indicazioni già emerse per effetto della Legge di Stabilità nazionale potrà ancora essere prorogato al 31.12.2018 per effetto degli interventi di recepimento in sede regionale;

CHE per effetto del suddetto comma 3 è possibile la proroga presso gli enti territoriali della Regione Sicilia, per le finalità della stabilizzazione con le procedure di cui ai commi 6,7,8,9 e 9 bis predetti, dall'01.01.2014 al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2000 (ex L. S. U.) e di cui all'art.3 comma 1, del d.lgs n.280/1997, come recepiti dall'art.4 della L.R. n.24/2000 , in coerenza con le

disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art.4 del D.L 101/2013 e nel rispetto, però, “dell'effettivo fabbisogno, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica vacanti “ indicati nella programmazione triennale.

VISTA la circolare della Regione Siciliana –Assessorato regionale della Famiglia ,delle Politiche Sociali e del Lavoro prot.5500/USI/2014 del 03.02.2014 che fornisce le direttive attuative per il reclutamento dei lavoratori appartenenti al regime transitorio del lavoratori socialmente utili in attuazione dell'art.30 della L.R. n°5/2014;

VISTA la circolare 3 marzo 2014 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle procedure assunzionali previste dall'art.4 del D.L 101/2013

DATO ATTO, altresì, che nell'ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia **l'art. 27, comma 2, della L.R. 17/03/2016 n° 3** come modificato da ultimo dalla l. r.29 settembre 2016, n. 120 ha espressamente imposto ai Comuni di provvedere, entro il 30 novembre 2016, ad approvare “*il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità*”;

CHE al fine di rendere maggiormente precettivo ed efficace l'obbligo della stabilizzazione del personale precario la stessa norma ha stabilito che il piano triennale va trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per ovvie finalità di controllo, precisando inoltre che “Gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.”

RILEVATO che il Comune di Taormina ha proceduto, nell'anno 2010 a stabilizzare tutto il personale precario utilizzato ai sensi delle abrogate legge regionali n. 85/95 e 16/2006, con contratto tempo determinato con prestazione lavorativa a 24 ore settimanali,

Che, ancora, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 “*Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, (soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo*”

LETTA la deliberazione 26 luglio 2016 n.162/2016/PAR della sezione controllo della Corte Conti Sicilia secondo cui “*in quest'ultima norma, il riferimento alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 sembra, comunque, da inquadrare nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo*”

28 febbraio 2000, n. 81, e degli addetti ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280."

CONSIDERATO l'art. 30 della l. r. 28 gennaio 2014, n. 5 che ha introdotto una specifica disciplina attuativa, e, al contempo, ha disposto che *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato"*

ATTESO che in virtù della normativa surrichiamata non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **solamente le tipologie di assunzioni di personale tassativamente contemplate dall'art. 4, comma 8**, del d.l. n. 101/2013, come attuato, a livello regionale, dall'art. 30 della l.r. n. 5/2014.

CHE l'ente, con il presente atto, intende avviare ,nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 101/2013 commi 9 e 9 bis del richiamato art.4 prima richiamate, le procedure per la stabilizzazione del personale precario che in virtù della normativa richiamata potrà essere iniziata nel 2016;

- **Che** ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo normativo, anche in in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

CONSIDERATO che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale per l'anno 2016 la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 34 della Legge 27.12.2002, n. 289 approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 10/10/2014;

VISTO il comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. N. 165/2001 introdotto dall'art. 35 del D.Lgs. N. 150/2009 che dispone che *"il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;

SENTITI i Responsabili delle posizioni organizzative dell'ente incaricati dei poteri dirigenziali di cui all'art.107 del D.lgs 267/00 ed il Segretario Generale

RITENUTO necessario predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo i nuovi posti che si intendono ricoprire nel triennio 2016/2018, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno 2016;

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DATO ATTO che della presente programmazione sarà data informazione alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. dell'01.04.1999;

VISTA l'attestazione , allegata alla presente deliberazione dell'Organo di Revisione, in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati, e alla compatibilità della presente programmazione con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243 bis del dlgs 267/00, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 35 del 1 giugno 2016;

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

ha rideterminato la dotazione organica con delibera di G.M. n° 44 del 23/11/2016

con deliberazione di G.M. n° 45 del 23/11/2016 ha effettuato la ricognizione delle situazioni di soprannumero e di eventuali eccedenze di personale dando atto che non sono presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza, come previsto dall'art. art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001

ha rispettato,giusta attestazione del Responsabile dei servizi finanziari (ALL. B) il Patto di stabilità interno nell'anno precedente, e che anche lo schema del Bilancio di previsione 2016 saranno improntati al Pareggio di Bilancio;

ha ridotto, giusta attestazione del Responsabile dei servizi finanziari (ALL. B) , la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 precedente come disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n.296/2006 come inserito dall'art.3, comma 5-bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, ove è testualmente previsto che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n.23 del 12/08/2015;

nell'organico dell'Ente figurano n° 15 unità lavorative ex legge 68/1999(*c.d. categoria protetta*) per cui il requisito di cui all'art. 3 della medesima legge risulta soddisfatto;

ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art.243 bis del dlgs 267/00 ma, nell'ambito di tale procedura non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art.243 ter del medesimo decreto e pertanto è soggetta , con riferimento alle dotazioni organiche e alle assunzioni di personale esclusivamente ai controlli di cui all'art.243 comma 1 che implicano un controllo di verifica sulla compatibilità finanziaria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

DATO ATTO CHE:

la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione

CONSIDERATO che nel piano di riequilibrio predetto è stato previsto il blocco delle assunzioni per i cessati a far data dal 2014 e pertanto l'ente può utilizzare, compatibilmente con il piano di riequilibrio approvato dal consiglio comunale, i resti della capacità assunzionale non utilizzata negli anni 2012, 2013.


VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito nella legge 114/2014
- la L.R. n°5/2013
- il D.L 101/2013
- lo Statuto comunale:

PROPONE

- **1. DI APPROVARE** il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 e contestualmente il piano annuale assunzioni come da prospetto sub. A) allegato in calce alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale;
- **2. TRASMETTERE** il presente atto alla Commissione centrale per il controllo degli organici presso il Ministero dell'Interno ai sensi e per gli effetti dell'art.243 comma 1 del d.lgs 267/00
- **3. DI DARE ATTO** che anche in seguito alle assunzioni indicate nel programma vengono rispettati i principi del contenimento della spesa previsti dalle norme citate in premessa, nonché il patto di stabilità e i limiti alla spesa di personale imposti dalle norme richiamate in premessa, nonché le limitazioni alle assunzioni stabilite nel piano di riequilibrio finanziario approvato con deliberazione di CC n. del 1 giugno 2016;
- **4. DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, allo scopo di procedere alla stabilizzazione delle 25 unità di personale impegnato in Attività Socialmente Utili presso questo Comune
- **5. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU a titolo di informativa;
- **6. TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, unitamente al parere del Revisore dei Conti, alla Regione Siciliana, per le finalità di cui all'art. 27 della L.R. 3/2016;
- **7. DI RENDERE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000.

Il Sindaco
Dott. Eligio Gardina





Allegato A

Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina

PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2016/2018

ANNO	2016	2017	2018
CATEGORIA			
D3	-		
D1	-		
C1	2 Assunzioni Istruttori di Vigilanza previo esperimento procedura di mobilità		
B1	5 Stabilizzazioni personale precario di cui all'art. 30 della L. R. n° 5/2014 per 18 ore settimanali profilo professionale ausiliari del traffico		
A	-		
TOTALE	7		

Costo Annuo di n° 2 Istruttori di Vigilanza Categoria " C1 " a 36 ore settimanali €. 61.896,84;

Costo Annuo di n° 5 Ausiliari del traffico Categoria " B1 " a 18 ore settimanali €. 65.421,00;

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90

RECEPITO DALLA L.R. N° 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N° 30

Per regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole**

Taormina 25/11/2016

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Arch. Lucia Calandrucio




Comportando la presente proposta : impegno di spesa

diminuzione di entrata

per la regolarità contabile si esprime parere **Favorevole**

Taormina 25. 11. 2016

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
(Rag. Rosario Curcuruto)



Prot. n. 75 del 25.11.2016



COMUNE DI TAORMINA

Revisore Unico dei Conti

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0023707 del 25/11/2016



Verbale del Revisore Unico

n. 26 del 25.11.2016

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione di Giunta Municipale trasmessa il 24 novembre u.s., avente per oggetto “Approvazione Programma Triennale Fabbisogno di Personale per il triennio 2016-2018”.

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di novembre, il sottoscritto Gabriele Pagano Revisore Unico del Comune di Taormina:

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 01/06/2016 è stato approvato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., attualmente in corso d'istruttoria;
- al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente è soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria;
- con Deliberazione della Giunta Municipale N. 44 del 23/11/2016 è stata rideterminata la pianta organica;
- con Deliberazione della Giunta Municipale N. 45 del 23/11/2016 è stata effettuata la ricognizione delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale dipendente ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., recita: “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- L'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4 bis e 6 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recita: “1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica



COMUNE DI TAORMINA

Revisore Unico dei Conti

amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.



COMUNE DI TAORMINA

Revisore Unico dei Conti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.”

- l'articolo 89, comma 5 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recita: “Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”;
- l'articolo 91, comma 1 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recita: “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- l'articolo 239, comma 1, lettera b) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Visto l'articolo 1, commi 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il quale prevede che: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) lettera abrogata dal d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Visto l'articolo 1, commi 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che: “ Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;



COMUNE DI TAORMINA

Revisore Unico dei Conti

Visto l'articolo 1, commi 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che: "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

Visto l'articolo 1, commi 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, **il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione**";

Visto l'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che: "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";

Visto l'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità";

Visto l'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che testualmente recita: "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale trasmessa il 24.11.2016;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa per la regolarità tecnica, rilasciato in data 24/11/2016;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria per la regolarità contabile, rilasciato in data 24/11/2016;



COMUNE DI TAORMINA

Revisore Unico dei Conti

RILEVATO

che con la suddetta deliberazione si prevede:

1. n. 2 Assunzioni Istruttori di Vigilanza previo esperimento procedura di mobilità;
2. n. 5 Stabilizzazioni personale precario di cui all'art. 30 legge regionale 2014, n. 5 per 18 ore settimanali profilo professionale ausiliari del traffico.

ACCERTATO

Che l'Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

Che l'Ente ha rispettato nel 2015 le norme in materia di Patto di Stabilità;

Che l'Ente è soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

Che l'Amministrazione, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria;

Che le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei conti;

Che l'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";

Che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa);

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,



COMUNE DI TAORMINA

Revisore Unico dei Conti

RACCOMANDA

- il rispetto delle Misure di Risanamento previste nel **Piano Di Riequilibrio Finanziario Pluriennale connesse al controllo sulle dotazioni organiche e sulla gestione del personale;**
- **prima** di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie e dei vincoli per dar seguito a detti fabbisogni;
- il rispetto dell'art. 4 comma 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- il rispetto dell'art. 30 legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
- il rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 5/2013 DFP 0053485 del 21/11/2015 "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- nel corso dell'attuazione del piano occupazionale di effettuare una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di stesca del personale, con l'adozione, ove dovuti dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa vigente in materia;

CERTIFICA

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto, sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006.

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente come oggetto: "**Approvazione Programma Triennale Fabbisogno di Personale per il triennio 2016-2018**".

Il presente verbale è da trasmettere in copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e al Responsabile dei Servizi Finanziari.

Firmato digitalmente da

GABRIELE PAGANO

CN = PAGANO GABRIELE
SerialNumber =
IT:PGNGRL73T15E142L
C = IT

Il Revisore Unico

Dott. Gabriele Pagano

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
Eligio Giardina

GLI ASSESSORI

Gaetano Carella

Giuseppa Raneri

Salvatore Cilona

Mario D'agostino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossana Carrubba

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25 NOV. 2016

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 25 NOV. 2016

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba